

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

<b>Anno: 2016</b>	<b>Numero: 19208</b>	<b>Sezione: IV</b>
-------------------	----------------------	--------------------

**Soggetto imputato**

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

**Esito**

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> -				
<b>Altro:</b> -				
<b>Quantum:</b> -				
<b>Gradi precedenti</b>				
<b>1°Grado:</b> Il GUP del Tribunale di Larino con sentenza n.104/15 del 16/06/2015 dichiarava non luogo a procedere.				
<b>2°Grado:</b> no				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

**Classificazione dell'evento**

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

**Fattispecie**

Intento in attività quali lo "scassero" delle forme utilizzate per i pilastri in cemento armato, precipitava al suolo.
--

**Soggetto leso**

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

**Tipologia del luogo di avvenimento**

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

**Principio di diritto**

L'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008 precisa che per cantiere temporaneo o mobile s'intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterco; gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Come è evidente, la lettera della legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente, allorché siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché i lavori edili in senso stretto siano stati terminati
---

in un momento antecedente. Ciò che mantiene operante la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell'attività di cantiere nel suo complesso. L'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile giova, in altre parole, a connotare, in ragione del tipo di attività che ivi si svolge, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche i limiti spaziotemporali di tale cantiere, diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione, anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo ed alla consegna dell'opera (cfr. sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015). Tanto viepiù vale se si considera che non vi era stata (e comunque non ve n'è traccia agli atti) alcuna rituale comunicazione di fine lavori alla committente da parte dell'impresa affidataria.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<b>X</b> <i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Larino per nuovo esame.			

#### **Note**

La vicenda, nella sua delicatezza e peculiarità allo stato delle indagini, presenta sicuramente possibilità di lettura alternativa rispetto a quella esposta dal GUP. Il consulente tecnico del p.m. evidenziava che il committente aveva omesso di verificare l'adempimento, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, degli obblighi relativi all'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ed, in particolare, di vigilare sulla presenza del Coordinatore in cantiere e, inoltre, non avrebbe assolto ad alcune rilevanti incombenze: a) non avrebbe verificato la validità temporale del Documento Ufficiale di Regolarità Contributiva dell'impresa affidataria, allegata alla comunicazione d'inizio lavori; non avrebbe eccepito alcunché sulla validità del contratto di subappalto intercorso tra la suddetta e altra impresa edile, sebbene lo stesso ne avesse avuto la contezza per averlo preventivamente autorizzato, in quanto viziato, nella sua genesi, dalla mancata specificazione dei costi relativi alla sicurezza ex art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/08, come tale, quindi, da ritenersi nullo ai sensi dell'art.1418 del codice civile, quindi improduttivo di effetti ab origine. Per quanto riguarda il CSE, il consulente del PM evidenziava che, oltre ad essere stato autore di incoerenze su taluni dati inseriti nell'iter procedimentale della gara di appalto, aveva omesso di ottemperare alle incombenze a lui prescritte dall'articolo 92, comma 1, D.Lgs. 81/08.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**